

696. *Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.* – Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli artt. 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.¹

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.²

Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.³

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.⁴

Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.⁴

¹ Periodo aggiunto dall'art. 2 D.L. 14 mar. 2005, n. 35, conv. in L. 14 mag. 2005, n. 80, con decorrenza 1 mar. 2006.

² Comma aggiunto dall'art. 2 D.L. 14 mar. 2005, n. 35, conv. in L. 14 mag. 2005, n. 80, con decorrenza 1 mar. 2006.

³ Vedi anche art. 128 D.lgs. 10 feb. 2005, n. 30, sulla consulenza tecnica preventiva per la tutela dei diritti di proprietà industriale.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 19 feb. 2026, n. 19, conv. con modif. in L. 20 apr. 2026, n. 50. La disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2026, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, c. 2, del c.p.c., non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.

696-bis. *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.*¹ – L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.² Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.³

Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.³

¹ Articolo introdotto dall'art. 2 D.L. 14 mar. 2005, n. 35, conv. in L. 14 mag. 2005, n. 80, con decorrenza 1 mar. 2006.

² La Corte cost., con sent. 21 dic. 2023, n. 222, ha dichiarato l'ill. cost. del presente periodo, nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

³ Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 19 feb. 2026, n. 19, conv. con modif. in L. 20 apr. 2026, n. 50. La disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 19/2026, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, c. 2, del c.p.c., non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.